

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

Premessa

L'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale", come modificato dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, e dal d.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.

La Relazione sull'utilizzazione della quota dell'otto per mille è volta a fornire un quadro sulla disciplina che regola l'erogazione di tali fondi, i criteri e le procedure con cui tali fondi vengono assegnati, nonché i progetti che sono stati finanziati ed il monitoraggio della realizzazione dei medesimi.

Come previsto dall'articolo 8 citato, la presente relazione dà conto dell'erogazione dei fondi relativi all'anno precedente e fornisce informazioni sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, consentendo, altresì, di monitorare gli interventi in corso di svolgimento.

Come meglio precisato successivamente, il ciclo di presentazione dei progetti, l'ammissione degli stessi al finanziamento e l'erogazione del contributo si svolge a cavallo di due anni. Saranno, pertanto, descritte le attività relative agli anni 2016 e 2017¹.

Poiché gli interventi finanziati fino al 2008 sono tutti conclusi, la presente Relazione dà conto anche della verifica dei risultati conseguiti sui progetti finanziati ancora in itinere nel periodo dal 2009 al 2017.

¹Per le attività precedenti tale periodo si fa riferimento alla relazione 30 settembre 2014 pubblicata anche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri: http://presidenza.governo.it/dica/otto_x_mille_2014/documentazione_ottopermille/Relazione_Parlamento_2014.pdf.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

1. Il quadro normativo

Successivamente all'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 47, secondo comma, ha disposto che *"A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale ..."*.

L'articolo 48 della medesima legge ha individuato cinque categorie cui destinare le risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale relative a *"interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati ed ai minori non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica"*.

Rispetto alla previsione originaria, numerosi interventi normativi hanno modificato i contenuti delle sopraindicate categorie destinatarie dei fondi dell'otto per mille a diretta gestione statale, incidendo sulla loro assegnazione. In particolare la quinta categoria - relativa a *"ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica"* - è stata introdotta dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in cui si prevede che *"Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica"*.

Con riferimento alla categoria "fame nel mondo" l'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto che *"una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222"* è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Pertanto tale quota sarà decurtata ogni anno e riversata alla predetta Agenzia.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

Ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 21-ter, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale ha stabilito che *"le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ... derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, ... sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189...."*

Da ultimo, l'articolo 21, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, ha disposto che gli interventi straordinari destinati alla categoria *"assistenza rifugiati"* possano essere rivolti anche *"ai minori stranieri non accompagnati"*.

I criteri (e le procedure) per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluta alla diretta gestione statale, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, *"Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"*.

Il regolamento, con le successive modificazioni apportate,² descrive tutta la procedura per la presentazione e l'ammissione delle domande, l'erogazione del contributo, il monitoraggio dei progetti, le eventuali revoche dei contributi concessi e l'utilizzo delle eventuali economie di spesa.

2. Gli interventi in deroga: le deliberazioni del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76

L'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 prevede che il Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di erogazione dei contributi fissati dal regolamento, nell'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi.

L'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo agli interventi urgenti in favore delle

²Già in precedenza modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 è stato interamente **novellato** con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 2013, n. 82, il quale ha inciso profondamente sui criteri di riparto e sulle procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ridisegnando sia la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo i criteri di certezza e trasparenza, sia il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare. Con il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172 si è nuovamente intervenuti sulle disposizioni regolamentari, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo primario, mutato ad opera dell'intervento normativo disposto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014).

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha stabilito che *"Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 ... sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016"*.

Il disposto contenuto nella norma alle *"dichiarazione dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025"*, determina che tali risorse potranno essere assegnate solo a partire dall'anno 2019, in quanto l'articolo 47, quinto comma, della legge 20 maggio 1985 n. 222, stabilisce che, per la quota dell'otto per mille dell'Irpef, è corrisposta *"a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente"*.

Su tale aspetto è stato acquisito anche l'avviso dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia dell'entrate, che conferma come la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, relativa all'anno d'imposta 2016, potrà essere assegnata solo nel corso dell'anno 2019.

Dall'esame dei lavori parlamentari, propedeutici all'approvazione della norma *de quo*, emerge, tuttavia, come l'intenzione del legislatore fosse quella di dare un tempestivo segnale di attenzione al recupero dell'immenso patrimonio storico-architettonico-culturale delle zone colpite dal sisma.

L'originaria proposta, presentata dall'On.le Ermete Realacci, in VIII Commissione alla Camera dei Deputati, faceva riferimento alle risorse della quota statale dell'otto per mille relativa agli anni *"dal 2017 al 2026"*, formulazione in linea con gli obiettivi che si intendeva perseguire (di utilizzazione immediata delle quote dell'otto per mille a partire dal 2017) che, in sede di approvazione definitiva in Aula, è stato modificato con il riferimento alle *"dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025"*.

Per non vanificare la volontà del Governo e del Parlamento di destinare da subito le risorse dell'otto per mille per i beni culturali danneggiati o distrutti nei comuni colpiti dal sisma è stato applicato lo strumento della deroga, previsto dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Tale disposizione stabilisce che: *"il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi"*.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

Nel caso specifico è stata disposta unicamente una deroga al criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, concernente la distribuzione territoriale degli interventi, che saranno realizzati unicamente nelle zone colpite dal sisma. Non è stata invece disposta alcuna eccezione per quanto attiene il comma 1, relativo alle cinque tipologie di interventi di cui all'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, più precisamente, *fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica*. Alle zone colpite dal sisma è destinata la sola quota riservata dalla legge alla conservazione dei beni culturali.

A tal fine, è stata, pertanto, adottata in data 23 settembre 2017 la delibera del Consiglio dei ministri, ex articolo 2-bis, comma 5, del regolamento, in cui si dispone che "per gli anni 2017 e 2018 la quota parte delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinate agli interventi di conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis dell'articolo 21-ter, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 4".

3. I criteri per l'utilizzazione delle risorse, i requisiti per ottenere il finanziamento e le procedure

3.1 I criteri per l'utilizzazione delle risorse

Il Regolamento n. 76 del 1998 precisa gli ambiti degli interventi ammessi a riparto nelle **cinque tipologie** stabilite dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, prevedendo che (articolo 2):

✓ gli interventi di contrasto alla **fame nel mondo** devono essere diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

✓ gli interventi relativi alle **calamità naturali**, possono essere finanziati qualora diretti all'attività di realizzazione di opere, nonché di studi,

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

lavori, e monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici. La normativa precisa, inoltre, che il ripristino dei beni riguarda unicamente i beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;

✓ gli interventi per l'**assistenza ai rifugiati**, sono diretti a soggetti cui, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria e a soggetti che hanno inoltrato richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, nonché ai minori non accompagnati;

✓ gli interventi per la **conservazione di beni culturali**, sono volti al restauro, alla valorizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico e per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio). Sebbene ci sia una specifica quota destinata agli edifici scolastici, la quota finalizzata agli interventi per la conservazione dei beni culturali include anche gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica, laddove presentino caratteristiche che li possano far includere tra i beni culturali;

✓ gli interventi relativi agli **immobili adibiti all'istruzione scolastica**, sono finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'efficientamento energetico degli edifici.

Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della straordinarietà, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Per gli interventi relativi ad immobili scolastici, essi sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

3.2 I requisiti per ottenere il finanziamento

Possono accedere alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

La somma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate – Ministero dell'Economia e delle Finanze) sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, viene ripartita in cinque quote uguali, corrispondenti alle cinque tipologie di interventi ammessi al beneficio (art. 2-*bis* del regolamento). Uno specifico criterio di riparto geografico è previsto per la quota dell'otto per mille destinata agli interventi di conservazione dei beni culturali, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse. A tale fine la quota dell'otto per mille destinata agli interventi di conservazione dei beni culturali è suddivisa in cinque **parti** uguali per ciascuna circoscrizione territoriale:

- Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria);
- Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna);
- Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
- Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
- Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

3.3 Le procedure

Di seguito si fornisce una sommaria descrizione delle procedure per l'assegnazione e la gestione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale, come definite dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Le domande sono presentate entro il 30 settembre di ciascun anno (articolo 6, commi 1 e 2); successivamente sono esaminate da apposite Commissioni di valutazione, una per ciascuna tipologia di intervento, (articolo 5), sulla base di un provvedimento recante i criteri di ripartizione adottati all'inizio di ciascun anno (articolo 2-*bis*, comma 7).

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

Una volta redatte le graduatorie da parte delle Commissioni, ed effettuate le necessarie verifiche di legge sui soggetti che hanno presentato le istanze, vengono erogati i **contributi** (articolo 8): per importi inferiori o pari a 30.000 euro, è corrisposta l'intera somma; in caso di importi superiori a 30.000 euro è corrisposto un contributo, pari a 30.000 euro e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30.000 euro. Il saldo restante è corrisposto dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata (articolo 8, comma 4).

Alla fase di erogazione del contributo segue l'attività di **monitoraggio**. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, relazioni sull'andamento dell'attività, che sono esaminate da apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento (articolo 8, comma 5).

Nel corso delle attività è possibile una variazione dell'oggetto dell'intervento o, qualora dovessero realizzarsi dei risparmi sulla spesa, è possibile richiedere l'utilizzo di tali somme per il completamento dell'intervento medesimo (articolo 8-ter).

In caso di mancato rispetto delle condizioni fissate dal regolamento per l'utilizzazione delle somme assegnate (mancato invio della dichiarazione di inizio attività, mancato invio delle relazioni, mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento nei termini previsti, esecuzione difforme dell'intervento) è possibile procedere alla revoca del contributo (articolo 8-bis).

4. Il quadro finanziario

L'articolo 47, quinto comma, della legge 20 maggio 1985 n. 222, stabilisce che, per la quota dell'otto per mille dell'Irpef, è corrisposta "a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente". Il contenuto di tale disposizione, relativo all'erogazione delle quote dell'otto per mille a favore della Conferenza episcopale italiana trova applicazione anche per gli analoghi fondi a diretta gestione statale secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

448³.

Le attività svolte nel 2017, di cui si dà conto nella presente relazione, sono riferite alle somme assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle somme effettivamente accertate dall'Agenzia dell'entrate nel 2016, relativamente alle scelte effettuate dai contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2014 (relativa ai redditi 2013).

Secondo informazioni disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze il 43,58 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi 2014, apponendo la propria firma nell'apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

Di tale percentuale di contribuenti, le quote scelte a favore dell'otto per mille risultano così distribuite:

Redditi 2013 ripartiti nel 2017	
Soggetti beneficiari dell'otto per mille (dichiarazione del redditi 2014)	Percentuale delle scelte <u>espresse</u> dai contribuenti
Stato	14,37
Chiesa cattolica	81,23
Unione italiana delle chiese avventiste del 7° giorno	0,14
Assemblee di Dio in Italia	0,11
Unione delle chiese metodiste e valdesi	2,75
Chiesa evangelica luterana in Italia	0,20
Unione delle comunità ebraiche italiane	0,33
Unione cristiana evangelica battista	0,07
Chiesa apostolica	0,03

³ La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'*articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222*, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

Arcidiocesi ortodossa	0,12
Unione Buddhista italiana	0,39
Unione induista italiana	0,11
TOTALE	100

La somma complessiva, assegnata all'Ufficio per l'anno 2017 sull'apposito capitolo di spesa n. 224 del bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata pari a euro 41.941.425,45 (di cui euro 37.486.432,00 assegnata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed euro 724.806,70 quale somma residua per rimborsi e restituzioni da parte dei soggetti beneficiari delle quote dell'otto per mille degli anni precedenti).

La somma è di importo inferiore rispetto a quanto acquisito dall'Agenzia delle entrate. Tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto ammontare risulta decurtato da diverse disposizioni di legge, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Sul tema della riduzione delle risorse dell'otto per mille devolute alla diretta gestione statale, la Corte dei conti aveva avuto modo di ricordare, nella deliberazione 23 dicembre 2016, n. 8/2015/G, la costante distrazione verso finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985, per esigenze di bilancio, di parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato. Ha, infatti, osservato la Corte che: *"Sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, la quota statale è stata drasticamente ridotta, dirottata su altre finalità, venendo meno l'affidamento - derivante dalla sottoscrizione - sull'utilizzo della stessa. Complessivamente, negli anni, le decurtazioni ai fondi rappresentano oltre i due terzi delle somme destinate dai cittadini. Per gli anni 2011 e 2012, la quota è stata completamente azzerata; per il 2013, si è ridotta, da 170 milioni, alla cifra irrisoria di 400 mila euro. La decurtazione della quota dell'8 per mille di competenza statale andrebbe eliminata affinché possa essere garantita la piena esecuzione della volontà e della libera scelta di tutti. Risulta contrario ai principi di lealtà e di buona fede che il patto con i contribuenti sia violato, tanto più che vengono penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con il principio di uguaglianza: la volontà di chi sceglie lo Stato deve essere considerata con lo stesso rispetto riconosciuto a chi opta per una confessione religiosa"*.

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

Proprio al fine di evitare che le risorse destinate, dai contribuenti, all'otto per mille a diretta gestione statale fossero utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla citata legge n. 222 del 1985, l'articolo 3 della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che *"...per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ..."*.

Tuttavia, come sottolineato dalla Corte dei conti nella citata delibera e nella successiva n. 16/2016/G, le disposizioni normative a carattere permanente intervenute finora, continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale.

Occorre inoltre precisare che l'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto che "una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222" è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

A fronte delle decurtazioni evidenziate occorre, tuttavia, considerare l'ulteriore importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retrocessione del contributo per mancato inizio delle attività medesime che, come indicato precedentemente, ammonta a euro 724.806,70 per l'anno 2017.

5. Il periodo di riferimento (2014, 2015, 2016 e 2017)

L'ultima relazione presentata al Parlamento conteneva i dati aggiornati al 30 settembre 2014. La presente relazione esamina l'andamento dei progetti a partire dal 1° ottobre 2014. A partire da tale data tre beneficiari hanno presentato formale richiesta di rinuncia al contributo ed uno di rinuncia parziale. I fondi che si sono resi disponibili sono pari ad euro 1.322.763,16 e sono stati riassegnati per finanziare tre interventi per la categoria fame nel mondo, due per la categoria edilizia scolastica ed uno per la realizzazione di un progetto della categoria beni culturali. Nel corso

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

dell'attività di monitoraggio è stato annullato un contributo, pari ad euro 1.303.108,35, poiché il progetto rimodulato era sostanzialmente modificato rispetto a quello originario, approvato dalla commissione tecnica di valutazione.

Le risorse a disposizione per l'anno 2015 ai fini dell'assegnazione del contributo alle categorie individuate dal Regolamento n. 76 del 1998, sono risultate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto, non è stato possibile operare l'assegnazione di contributi, in quanto la somma di euro 7.300.000,00 assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione del 8 per mille è stata destinata alla copertura finanziaria della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. In particolare l'articolo 11, comma 2, della predetta legge ha stabilito che *"Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto ...a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015"*.

I soggetti che hanno presentato istanza per l'anno 2015, per un totale di 830 domande, sono stati riammessi al contributo per l'anno 2016, presentando un'apposita integrazione alla domanda originaria (del 2015). A tali istanze se ne sono aggiunte 117, relativa all'anno 2016, per un totale complessivo di 947 domande. Rispetto al totale delle domande presentate per gli anni 2015 e 2016 sono stati finanziati 103 progetti, come risulta dalla tabella che segue:

Categoria	Progetti dichiarati inammissibili dalla Commissione	Progetti risultati Finanziabili/Finanziati
<i>Fame nel mondo</i>	9	49
<i>Calamità naturali</i>	31	8

Relazione al Parlamento sulla "Erogazione dei fondi otto per mille dell' IRPEF a diretta gestione statale"

<i>Assistenza ai rifugiati</i>	4	20
<i>Conservazione beni culturali</i>	154	26
<i>Edilizia scolastica</i>	4	
TOTALI	198	103

Per quanto riguarda le risorse relative all'anno 2017, il cui ammontare è pari ad euro 24.716.123,18 (detratti gli importi versati all'Agenzia per la cooperazione internazionale, ai sensi della legge n. 125 del 2014, nonché quelli spettanti al Ministero dell'istruzione e della ricerca a norma della legge n. 147 del 2013) sono pervenute n. 344 domande, delle quali 191 sono state dichiarate inammissibili: n. 144 perché relative ad interventi di beni culturali non ricompresi nelle zone terremotate e n. 47 per mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi. I restanti 153 progetti sono stati sottoposti all'esame delle previste Commissioni tecniche di valutazione.

6. Verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati: il monitoraggio dei progetti

L'art. 8, comma 5, del Regolamento n. 76 del 1998 stabilisce che, per l'attività di monitoraggio degli interventi di verifica dell'andamento e conclusione dei progetti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinque apposite commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento.

L'attività di monitoraggio, richiamata nella presente relazione, ricomprende anche interventi risalenti nel tempo che già avrebbero dovuto trovare la propria conclusione procedurale. Il motivo della permanenza di

⁴Le istanze per la categoria relativa alla ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti ad istruzione scolastica (edilizia scolastica) non potranno essere presentate per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n.107. Le relative risorse saranno destinate agli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per ulteriori informazioni: www.istruzione.it/edilizia_scolastica e indirizzo PEC: DGEFID@postacert.istruzione.it